



Le Guide di **TUTTOSCUOLA**

**COME CAMBIA
L'ESAME
di
LICENZA MEDIA**

**LE NOVITÀ INTRODOTTE
DAL DECRETO
ATTUATIVO DELLA
"BUONA SCUOLA"**

**AMMISSIONE E
PROVE D'ESAME**

Gli esami Trinity College London e la scuola secondaria di I grado: una collaborazione che dura da 18 anni

Nel 1999 il Progetto Lingue 2000 finanziò i primi corsi nella scuola secondaria di I grado dando il via a un grande cambiamento in tema di certificazione e valutazione linguistica in Italia.

Grazie al lavoro di centinaia di docenti che hanno colto le opportunità offerte da una certificazione internazionale, decine di migliaia di studenti sono stati certificati da Trinity nell'ultimo ventennio.

Gli esami Trinity GESE (*Graded Examinations in Spoken English*), per la loro struttura pratica e per l'enfasi sulle abilità audio orali, sono tuttora quelli più scelti in questo ordine di scuola. Tuttavia, stanno trovando ampia diffusione anche gli esami Trinity nelle quattro abilità, ISE (*Integrated Skills in English*), i quali valutano sia le abilità audio orali sia quelle di lettura e scrittura.

Da un lato, gli esami GESE riflettono l'approccio comunicativo adottato in molti corsi di scuola secondaria di I grado e presentano diversi elementi in parallelo con le indicazioni na-

zionali per le lingue straniere, risultando così più facili da inserire nella programmazione didattica. Dall'altro, offrono la possibilità di sostenere un colloquio interattivo, nel quale il candidato ha l'occasione di dimostrare ciò che sa fare con la lingua inglese. Tale processo agisce come fattore motivante per gli studenti in un'età in cui il filtro affettivo e l'inibizione fanno la loro comparsa, rendendo difficile coinvolgere gli allievi in attività di *speaking* in classe.

Grazie agli esami Trinity, la lingua non viene vissuta 'soltanto' come una materia scolastica, ma come strumento comunicativo immediato.

I docenti scelgono di usare gli esami Trinity nell'attività didattica proprio per la loro natura comunicativa. Per dirlo all'inglese: *Tests That Teach*. Preparare gli studenti a sostenere un colloquio interattivo *one to one* con un esaminatore esperto di lingua inglese è peraltro un'abilità utile anche per l'esame di stato conclusivo del ciclo.

Molte scuole diventano sede di esame Trinity e arricchiscono la propria offerta formativa con corsi pomeridiani di potenziamento linguistico, nei quali la certificazione delle abilità comunicative diventa lo strumento per misurare le competenze acquisite.

I 12 Grade degli esami Trinity GESE, che coprono i livelli da



pre A1 a C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), danno la possibilità a tutti gli studenti che frequentano questo ordine di scuola di trovare un esame adatto alle loro competenze. I docenti riescono così a personalizzare l'apprendimento, senza escludere nessuno e allo stesso tempo valorizzando le eccellenze.

I docenti che scelgono gli esami Trinity nelle 4 abilità a livello A2 ne apprezzano la modularità, la quale consente di organizzare la preparazione delle abilità di *Speaking & Listening* e *Reading & Writing* nell'arco dei tre anni.

La scuola secondaria di I grado riesce quindi a usare in modo creativo gli esami di certificazione offerti da Trinity College London, GESE e ISE, rendendo il nostro motto 'Learn Create Perform' una vera e propria partnership educativa.





INDICE

- 4. Introduzione
- 5. Il passaggio obbligato delle prove INVALSI
- 8. Validità dell'anno scolastico
- 9. Ammissione all'esame
- 12. Prove d'esame
- 14. Esito dell'esame
- 15. Esame degli alunni con disabilità
- 17. Esame degli alunni con DSA
- 20. Certificazione delle competenze
- 22. Sintesi dei cambiamenti
- 24. Le FAQ
- 27. I protagonisti del nuovo esame di licenza



INTRODUZIONE



Il nuovo decreto legislativo sulla valutazione degli alunni (13 aprile 2017 n. 62), approvato dal Consiglio dei Ministri in attuazione di apposita delega prevista dalla legge 107/2015 (Buona Scuola), modifica, tra l'altro, anche l'esame di Stato al termine del I ciclo (esame di licenza) con effetto dal prossimo anno scolastico 2017-18.

Per quest'anno gli alunni che attualmente stanno frequentando la terza classe di scuola secondaria di I grado sosterranno l'esame nel mese di giugno 2017 secondo le precedenti regole introdotte otto anni fa dal DPR 122/2009.

Saranno invece gli alunni che attualmente frequentano il secondo anno della secondaria di I grado a sperimentare per primi le nuove regole dell'esame nel giugno 2018.

Come? Con quali regole? Cosa cambia?

Esaminiamo di seguito, punto per punto, le innovazioni introdotte dal decreto legislativo, seguendo la normale successione dei procedimenti e delle attività nelle diverse fasi che precedono l'esame, che lo accompagnano e che lo seguono.

Arricchiscono la guida alcuni glossari con la spiegazione dei termini più tecnici, un quadro sinottico delle principali novità (era - diventa), delle FAQ e una rassegna di come sono chiamati in causa i vari "attori" dell'esame (gli alunni, il Collegio docenti, il Consiglio di classe, etc).

Sergio Govi

IL PASSAGGIO OBBLIGATO DELLE PROVE INVALSI

In ordine temporale, nella fase che precede l'esame vero e proprio, vi saranno le prove INVALSI, uniche per il settore della secondaria di I grado, e anticipate rispetto all'esame vero e proprio.

Si tratta di un primo radicale cambiamento, in quanto le prove INVALSI verranno svolte fuori dall'esame, diversamente da quanto previsto dalla normativa attuale che ne prevede lo svolgimento all'interno delle prove d'esame, tanto che il risultato delle prove Invalsi concorre alla determinazione del voto finale.

Le prove nazionali INVALSI all'interno dell'esame si svolgono pertanto per l'ultima volta quest'anno nell'esame di licenza al termine del I ciclo a giugno 2017. Dal prossimo anno però tutto cambierà, perché le prove fuori dall'esame verranno effettuate un paio di mesi prima, senza concorrere alla determinazione del voto finale d'esame, ma saranno **obbligatorie** per gli alunni per poter accedere all'esame.

Le prove INVALSI avranno, quindi, ancora un ruolo importante perché la partecipazione dell'alunno alle prove costituirà il suo necessario lasciapassare all'esame. Senza le prove nazionali l'alunno non sarà ammesso all'esame; non sarà, comunque, rilevante ai fini del voto finale l'esito conseguito, a differenza di quanto avvenuto finora.

Tutto questo vale anche per gli alunni privatisti che avranno l'obbligo di sottoporsi alle prove presso una scuola statale o paritaria. Per gli alunni assenti per gravi motivi documentati saranno previste prove suppletive.

Le prove si effettueranno entro il mese di aprile. Due altre novità riguardano le prove: la modalità di svolgimento e le discipline coinvolte.

Le prove saranno "computer based" e riguarderanno non più soltanto italiano e matematica come avveniva prima e come avverrà per l'ultima volta nell'esame del prossimo giugno 2017, ma **riguarderanno anche l'inglese**. Per gli alunni con disabilità sono previste particolari misure per favorirne la partecipazione, compresa anche la possibilità che, per decisione del consiglio di classe, possano essere esonerati dal sostenere le prove.

Dal testo del decreto:

ART. 7 - (Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado....

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.



4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Art. 11 - Alunni con disabilità o con DSA

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti titolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

GLOSSARIO MINIMO

INVALSI = Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d'Istruzione, Ente di Ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Tra l'altro effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, predispone i test per la rilevazione degli apprendimenti conseguiti dagli studenti.

Computer based = prove svolte al computer

Prove di posizionamento = per la lingua straniera le prove consentono di individuare il livello di competenza linguistica degli alunni

Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue = Il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) è un sistema descrittivo impiegato per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua straniera europea. Prevede sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+).

Le rilevazioni INVALSI, essendo riferite all'accertamento a mezzo computer con individuazione di competenze parziali, si limiteranno a definire vari livelli, ispirati, ma non corrispondenti, a quelli ufficiali del Quadro Europeo delle Lingue.





GEN Z

in the Classroom:

Creating the Future

Il 94% dei docenti è convinto che gli studenti di oggi faranno lavori che ancora non esistono.



La **creatività**, in un futuro non troppo lontano, avrà un ruolo determinante e la tecnologia sarà il vero elemento distintivo della nuova generazione. Sono i risultati del **report globale di Adobe, Gen Z in the Classroom: Creating the Future**: uno studio realizzato su oltre **2500 studenti** di tutto il mondo rappresentanti della **Generazione Z**, ossia ragazzi tra **gli 11 e i 17 anni**, e **1000 loro insegnanti** che hanno raccontato la loro idea di **didattica, creatività e futuro** rispondendo a una serie di domande.

Creatività prima di tutto

In media, il **78% degli studenti** e l'**88% dei docenti** coinvolti nell'analisi ritiene che **essere creativi sia fondamentale per il successo** e, non a caso, il **76% degli studenti** pensa che la propria carriera futura li vedrà ricoprire ruoli creativi. **Creativa** la nostra Generazione Z ci si sente su serio: il **46% degli studenti** dice di sentirsi, addirittura, molto più creativo della generazione di Millennials che lo ha preceduto.

Tecnologia, il vero elemento di distinzione della Generazione Z tra i lavoratori del futuro

Sono **connessi 24 ore su 24**, vivono di pane e tecnologia e sanno che questa avrà un ruolo fondamentale nella loro carriera: il **90% degli studenti** intervistati da Adobe e il **76% dei docenti** pensa infatti che una maggiore conoscenza della tecnologia porti a una migliore preparazione. Entrambi concordano inoltre sul fatto che la tecnologia è l'**elemento distintivo più importante tra la Generazione Z e le generazioni precedenti**. Addirittura, il **53% dei ragazzi** si definisce utilizzando le parole "tecnologia" ed "elettronica".

Creare? Il Learning by doing risulta il metodo di insegnamento più efficace

La Generazione Z impara meglio e più velocemente creando, ne è convinta la maggior parte degli intervistati. Tuttavia solo il **26% degli studenti** e il **27% degli insegnanti** ritiene che questo metodo sia applicato a scuola. La percezione di focus insufficiente fa sì che, mentre il **51% degli studenti** guarda al futuro con entusiasmo, ben il **44% lo fa con preoccupazione**; addirittura la metà degli intervistati ritiene che per la propria preparazione sia più importante ciò che si impara fuori dalla scuola che quello che viene insegnato in classe.

Per migliorare la fiducia nella preparazione scolastica, in vista di un futuro che non siamo ancora in grado di prevedere - ma che non potrà prescindere dalla tecnologia digitale - è necessario iniziare a investire sulla creatività. Adobe, software house leader nell'ambito della creatività digitale, opera nel settore education proponendo alle scuole le proprie soluzioni a un costo estremamente vantaggioso - **25€ a licenza con validità 12 mesi e acquisto minimo 25 licenze** - e organizzando per docenti e studenti eventi formativi accreditati.

I software creativi Adobe rappresentano gli standard utilizzati nel mondo del lavoro e sono gli strumenti che gli studenti di oggi saranno chiamati a utilizzare come professionisti di domani.

per approfondire: info@adobescuola.it
adobeeducate.com/GenZ

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Nella scuola secondaria di I grado per essere ammessi all'esame di Stato al termine del I ciclo (così come per l'ammissione alla classe successiva) attualmente **è richiesta la presenza dell'alunno alle lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuale** personalizzato.

Un esempio per capire. Un alunno che frequenta una scuola secondaria di I grado a orario normale (30 ore settimanali) per le ordinarie 33 settimane previste dal calendario scolastico ha un monte ore annuale dovuto di 990 ore (30x33). Per la validità dell'anno scolastico deve assicurare una presenza alle lezioni per tre quarti di quell'orario annuale, cioè non meno di 742,5 ore complessive nell'anno.

Per casi eccezionali e motivati le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe a tale limite, purché sussistano le condizioni minime necessarie per la valutazione.

Le deroghe sono deliberate preventivamente dal collegio dei docenti, mentre l'applicazione delle deroghe e l'accertamento della situazione personale degli alunni per decidere la validità dell'anno scolastico è rimessa al consiglio di classe.

Prima di procedere allo scrutinio, se il consiglio di classe accerta il mancato raggiungimento del limite di presenze, nonostante l'applicazione delle deroghe, e l'insussistenza delle condizioni minime per la valutazione, dispone con atto formale verbalizzato la non validità dell'anno scolastico e la conseguente non ammissione dell'alunno all'esame.

Per gli alunni non ammessi all'esame a causa della non validità dell'anno scolastico non si procede nemmeno allo scrutinio.

COSA PREVEDE IL DECRETO PER LE

La validità dell'anno scolastico è trattata dall'articolo 5 del nuovo decreto legislativo che, in merito, prevede:

Dal testo del decreto:

ART. 5- (Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado)

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado... Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Sostanzialmente l'articolo 5 conferma, quindi la normativa precedente. In sintesi le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico prevedono tuttora:

- Presenza dell'alunno per almeno tre quarti del monte ore annuale
- Eventuali deroghe deliberate dal collegio dei docenti
- Accertamento delle condizioni minime per la valutazione da parte del consiglio di classe
- Decisione del consiglio di classe per la validazione dell'anno scolastico
- Eventuale non ammissione all'esame per mancata validità dell'anno scolastico

AMMISSIONE ALL'ESAME

Secondo l'attuale normativa in vigore, valida anche per l'esame di licenza previsto per il giugno 2017, l'ammissione all'esame degli alunni per i quali è stata accertata preventivamente la validità dell'anno scolastico è disposta dal consiglio di classe che formula un giudizio di idoneità o di non ammissione all'esame.

Per conseguire l'idoneità l'alunno attualmente deve ottenere una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di studio con l'attribuzione di un unico voto medio e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

L'ammissione all'esame gli studenti per decisione del Consiglio d'istituto, a causa di grave sanzione disciplinare a carico. Il nuovo decreto legislativo cosa prevede ora per l'ammissione all'esame?

La nuova disciplina innova sostanzialmente la precedente secondo le disposizioni definite dall'articolo 6 del decreto (per gli alunni interni) e dall'art. 10 (per gli alunni privatisti esterni).

A differenza di quanto previsto in precedenza (e applicabile ancora per quest'anno negli esami di giugno 2017), non sarà più necessario avere conseguito la sufficienza di sei decimi in ogni disciplina di studio.

ASSENZE DALLE LEZIONI?

Il giudizio di idoneità è espresso attualmente dal consiglio di classe con un voto in decimi, tenendo conto anche del percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

Attualmente non consegue, quindi, l'ammissione all'esame l'alunno che fa registrare un voto inferiore a sei decimi in una qualsiasi disciplina di studio o nel comportamento. Per essere ammesso all'esame, dunque, l'alunno non deve avere alcuna insufficienza. E l'idoneità all'esame è espressa con un voto unico in decimi.

In base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 237/2007), non conseguono

L'alunno potrà essere ammesso all'esame anche se i suoi livelli di apprendimento non sono completamente sufficienti. Si tratta, comunque, di una decisione che, in questo caso, dovrà essere definita dal consiglio di classe con adeguata motivazione.

In sede di delibera del consiglio di classe si esprimono anche i docenti di religione cattolica e quelli preposti ad attività alternative. Se il loro voto è determinante per conseguire la maggioranza nella decisione, dovrà essere registrato a verbale con giudizio motivato.

Vi è anche una novità relativa al **comportamento**. Poiché la valutazione del comportamento non sarà più **espressa** con voto in decimi, bensì **con giudizio sintetico**,

GLOSSARIO MINIMO

Monte ore annuo personalizzato=

A differenza del monte ore annuo delle lezioni (totale complessivo di tutte le ore previste per lo svolgimento delle attività didattiche in una scuola derivante dall'orario settimanale delle lezioni moltiplicato per il numero delle settimane di lezione secondo il calendario scolastico) possono esserci casi individuali di alunni autorizzati preventivamente a non partecipare di diritto alle lezioni. In tali casi il loro monte orario annuo sarà inferiore a quello delle lezioni.

Il Miur nel 2011, con circolare n. 20 ha individuato alcune particolari situazioni che prevedono la non presenza legittima di alunni a scuola, quali:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

non potrà determinare l'eventuale non ammissione all'esame come poteva avvenire con la precedente normativa.

Nulla è stato innovato per quanto riguarda l'ammissione all'esame degli alunni privatisti.

È previsto, altresì, che per gli alunni con disabilità si debba tener conto del loro PEI, Piano Educativo Individualizzato, e per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

La strada indicata dal nuovo decreto è meno severa di quella attuale ed è finalizzata, in linea di massima, ad una ammissione generalizzata, tanto che l'eventuale diniego del consiglio di classe deve essere motivato.

Come avveniva in precedenza, l'ammissione dell'alunno all'esame si concretizzerà con un voto unico espresso in decimi.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa attuale, il consiglio di classe terrà conto anche del percorso scolastico compiuto dall'alunno.

Dal testo del decreto:

ART. 6 - [Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo]

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento...

3. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

4. Nella deliberazione di cui al precedente comma, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 11 - Alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione degli alunni con disabilità avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto ... nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Art. 10 - [... ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti]

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

GLOSSARIO MINIMO

Insegnante di Religione Cattolica (IRC) = il citato punto 2.7 del DPR 751/1985 dispone che "Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.

Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale".

Piano educativo individualizzato(PEI) = Il PEI - Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno con disabilità, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e contiene:

- finalità e obiettivi didattici e in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento riferiti alle diverse aree, perseguibili nell'anno anche in relazione alla programmazione di classe;
- gli itinerari di lavoro (le attività specifiche);
- i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- i criteri e i metodi di valutazione;
- le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola.

Piano didattico personalizzato (PDP) = Documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità.

Contenuti minimi del PDP sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

- 1) Dati anagrafici
- 2) Tipologia del disturbo
- 3) Attività didattiche individualizzate
- 4) Attività didattiche personalizzate
- 5) Strumenti compensativi
- 6) Misure dispensative
- 7) Forme di verifica e valutazione personalizzata



PROVE D'ESAME

Attualmente sono previste 6-7 prove d'esame al termine del I ciclo d'istruzione, di cui 5-6 prove scritte e il colloquio orale finale:

- Prove nazionali di italiano e di matematica predisposte dall'INVALSI
- Prova di italiano predisposta dalla scuola
- Prova di matematica predisposta dalla scuola
- Prova di lingua straniera predisposta dalla scuola
- Colloquio finale

Per quanto riguarda la prova scritta di lingua straniera, la scuola attualmente può decidere se limitare la prova ad una sola delle lingue straniere studiate (seconda lingua all'orale), svolgere in giorni diversi le prove scritte per entrambe le lingue oppure prevedere una prova scritta articolata su contenuti relativi ad entrambe le lingue.

CHE NE SARÀ DELLE NUMEROSE PROVE NEL NUOVO ESAME PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO? COSA CAMBIA?

Il nuovo decreto, all'articolo 8, ha notevolmente semplificato il peso delle prove, escludendo dall'esame, come sopra già precisato, le prove nazionali INVALSI.

In questo modo si restituiscono alla scuola e ai suoi docenti la competenza e la responsabilità esclusive nelle scelte delle prove. In particolare, per quanto riguarda la prova scritta di lingua straniera, il decreto definisce la tipologia di prova scegliendo quella articolata su contenuti relativi ad entrambe le lingue.

Dal testo del decreto:

Art. 8 - (Svolgimento... dell'esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per

ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono: a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

scambio affetto casa crescita

Intercultura Una storia per tutta la vita

APRI IL TUO MONDO AL MONDO

Accogli uno studente in famiglia.

900 studenti da tutto il mondo in famiglie e scuole italiane

4.000 volontari in Italia e duecentomila nel mondo

1.400+ borse di studio per i programmi all'estero

60+ destinazioni in tutto il mondo



intercultura.it



Intercultura

Incontri che cambiano il mondo. Dal 1955

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali ed il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

Il decreto precisa altresì che nel nuovo esame di licenza il presidente di commissione non è

più esterno, come avveniva prima, ma è il dirigente scolastico (o il collaboratore vicario), capo d'istituto della scuola in cui si svolge l'esame.

Le modalità di svolgimento delle prove d'esame verranno fissate dal Miur con apposito decreto, ma i criteri di correzione e di valutazione delle prove saranno determinati dalla Commissione d'esame della scuola.

ESITO DELL'ESAME

Attualmente l'esito finale dell'esame, rappresentato da un unico voto in decimi, si ottiene dalla media aritmetica di tutte le prove scritte d'esame (comprese quelle nazionali predisposte dall'INVALSI), dal colloquio e dal voto di ammissione all'esame (voto di idoneità).

Succederà così per l'ultima volta nel prossimo giugno, ma dall'anno prossimo le modalità di definizione del voto finale, comunque espresso in decimi, saranno diverse.

COME CAMBIANO? CON QUALI CRITERI?

Nella seconda parte dell'articolo 8 del decreto si precisa che **il voto finale verrà ottenuto dalla media tra il voto di ammissione (idoneità) e la media delle prove d'esame**. In questo modo, con un voto ottenuto per metà dalle prove d'esame e metà dal voto di ammissione, il peso valutativo dell'esame risulta piuttosto contenuto, consentendo una maggiore valorizzazione del percorso scolastico e delle prestazioni dell'ultimo anno di corso. Nel precedente ordinamento, valido fino all'esame del giugno 2017, l'accento era posto prevalentemente sulle prove d'esame. Il voto di ammissione pesava per un settimo nella media finale, mentre con il nuovo ordinamento peserà per il 50%.

Per i candidati privatisti l'esito è determinato dalla media delle prove scritte e del colloquio.

Come nel precedente ordinamento, la Commissione può deliberare, con votazione unanime, l'attribuzione della lode. Secondo il decreto legislativo, per tale attribuzione si terrà conto non solo delle prove d'esame, ma anche dell'intero percorso scolastico del triennio.

Dal testo del decreto:

Art. 8 – Articolo 8 – (Esito dell'esame di Stato)

7. La Commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

ESAME DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Nell'attuale normativa (DPR 122/2009) che resterà in vigore per l'ultima volta con l'esame di licenza di giugno 2017, per gli alunni con disabilità sono previste prove differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate in relazione al piano educativo individualizzato a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

È previsto, altresì, che le prove possono essere sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.

COSA CAMBIA ORA CON IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO?

Sostanzialmente il nuovo decreto legislativo non ha modificato il quadro complessivo degli alunni con disabilità all'esame. Viene confermato infatti che gli alunni con disabilità nel corso dell'esame possono fare uso delle attrezzature tecniche e degli ausili di cui si sono avvalsi in corso d'anno.

Per loro le sottocommissioni predispongono prove differenziate in base alle potenzialità e ai livelli di apprendimento dell'alunno disabile individuati dal PEI; prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame.

Viene confermato che nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Inoltre per gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Come prima, l'attestato è titolo utile per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.



Art. 11 - (Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità...)

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate

hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

....

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ESAME DEGLI ALUNNI CON DSA

Un particolare spazio verrà dedicato nell'esame di licenza agli alunni con DSA, per i quali, se pur in forma contenuta, la precedente normativa aveva previsto una disposizione minima relativa agli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Come per gli alunni con disabilità, nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Attualmente gli alunni con DSA esonerati dallo studio della lingua straniera conseguono soltanto l'attestazione dei crediti formativi.

IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO IN COSA HA INNOVATO?

Oltre al ricorso a misure dispensative e a strumenti compensativi a favore di alunni con DSA impegnati nelle prove d'esame, il decreto legislativo prevederà per loro un tempo maggiore per l'espletamento delle prove e la possibilità di avvalersi di apparecchiature e strumenti informatici.

In base alla certificazione, gli alunni potranno essere dispensati dalla lingua straniera e in sede di esame potranno sostituire la prova scritta con il colloquio orale. Diversamente da quanto già previsto, anche se esonerati dallo studio della lingua straniera conseguono ugualmente il diploma di licenza.

Come per gli alunni con disabilità, per gli alunni con DSA non si farà menzione nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Dal testo del decreto:

ART. 11 *(Valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento)*

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera,

in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9.

.....

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

GLOSSARIO MINIMO

DSA(Disturbi Specifici di Apprendimento) = I disturbi si manifestano particolarmente con dislessia (disturbo della lettura), disgrafia (disturbo della scrittura), disortografia (disturbo della trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto) e discalculia (disturbo della comprensione dei simboli numerici e di eseguire calcoli matematici).

Misure dispensative = Le misure dispensative sono interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche.

L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Strumenti compensativi = Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti indichiamo:

- 1) la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- 2) il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- 3) i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- 4) la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- 5) altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo.

L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.





www.mulino.it/cartadel docente

UTILIZZA LA TUA CARTA DEL DOCENTE SUL SITO DEL MULINO!

Potrai acquistare libri, eBook, riviste e abbonamenti



il Mulino

www.mulino.it  

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze per gli alunni che frequentano scuole del I ciclo dovrebbe essere rilasciata attualmente al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate, in questo ultimo caso, anche da valutazione in decimi.

A tutt'oggi, però, tale certificazione ha avuto soltanto carattere sperimentale, ha utilizzato vari modelli certificativi e non è andata ancora a regime.

Anche sulla base della sperimentazione condotta in questi anni, il nuovo decreto legislativo ne ha definito più puntualmente contenuti e modalità di attuazione.

COME SARÀ LA NUOVA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE?

Il nuovo impianto è definito dall'art. 9 del decreto legislativo che ne precisa finalità, destinatari, tempi di attuazione, modelli.

La certificazione descrive prioritariamente lo sviluppo delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza; ne prevede il rilascio al termine del I ciclo, dopo l'espletamento dell'esame di licenza; impiega i modelli nazionali appositamente predisposti dal Miur; utilizza enunciati descrittivi. A differenza di quanto previsto dalle precedenti norme fissate dal DPR 122/2009 in attuazione di specifica disposizione legislativa, la certificazione non si esprime con votazione in decimi.

Dal testo del decreto:

Art. 9 -*(Certificazione delle competenze nel primo ciclo)*

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni disabili;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

GLOSSARIO MINIMO

Competenze chiave = Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno espresso il 18 dicembre 2006 la Raccomandazione relativa a otto competenze chiave per l'apprendimento permanente:

1. comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto.

2. comunicazione nelle lingue straniere: come sopra, ma comprende abilità di mediazione (ossia riassumere, parafrasare, interpretare o tradurre) e di comprensione interculturale.

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: solida padronanza sicura delle competenze aritmetico-matematiche, comprensione del mondo naturale e capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la medicina, i trasporti o le comunicazioni).

4. competenza digitale: uso sicuro e critico della tecnologia dell'informazione e della comunicazione in ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare.

5. imparare a imparare: capacità di gestire efficacemente il proprio apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo.

6. competenze sociali e civiche: capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in società sempre più differenziate.

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei progetti.

8. consapevolezza ed espressione culturale: capacità di apprezzare l'importanza creativa di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le arti visive e dello spettacolo.

Competenze di cittadinanza = il decreto ministeriale 139/2007 ha definito le seguenti competenze chiave di cittadinanza: 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del

proprio metodo di studio e di lavoro.

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

3. Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

8. Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

SINTESI DEI CAMBIAMENTI

PROVE INVALSI

<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Le prove nazionali si svolgono all'interno dell'esame di licenza. Riguardano le materie di italiano e di matematica. Vengono valutate come le altre prove scritte. Concorrono a determinare il voto finale dell'esame.	Le prove nazionali non si svolgono all'interno dell'esame. Vengono effettuate entro aprile. Riguardano italiano, matematica e lingua straniera.

AMMISSIONE ALL'ESAME

<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Per essere ammesso all'esame l'alunno deve avere la sufficienza (almeno sei decimi) in ogni materia e nel comportamento.	L'alunno può essere ammesso all'esame anche con insufficienza in una o più materie. In questo caso lo decide il consiglio di classe con delibera motivata.

PROVE SCRITTE

<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Le prove scritte sono cinque: due nazionali (italiano e matematica) predisposte dall'Invalsi e tre preparate dalla Commissione d'esame (italiano, matematica e lingua straniera).	Le prove scritte sono tre (italiano, matematica e lingua straniera), predisposte dalla Commissione d'esame.

VOTO FINALE D'ESAME

<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
Il voto finale risulta dalla media aritmetica di tutte le prove scritte (comprese quelle Invalsi), del colloquio orale e del voto di ammissione.	Il voto finale risulta dalla media tra il voto di ammissione (50%) e la media delle prove scritte e orale d'esame (50%).

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

<i>Com'è oggi</i>	<i>Come sarà domani</i>
È presidente di Commissione il dirigente scolastico di un'altra scuola.	Il presidente di Commissione è il dirigente scolastico della stessa scuola in cui si svolge l'esame.



**SE VIAGGI CON
GRIMALDI LINES, SI VEDE.**

**LE NAVI GRIMALDI LINES
TI PORTANO IN SPAGNA, GRECIA,
MAROCCO, TUNISIA, SICILIA E SARDEGNA**

grimaldi-lines.com



RELATIVE AL NUOVO ESAME DI LICENZA

1. Le prove INVALSI sono ancora prove d'esame?

Nell'ordinamento precedente le prove si svolgevano all'interno dell'esame, venivano valutate per ciascun alunno con voto in decimi e concorrevano a determinarne il voto unico finale in decimi.

Nel nuovo ordinamento, invece, servono alla rilevazione dei livelli generali di apprendimento, ma per ogni alunno comportano un obbligo di partecipazione che è condizione necessaria per essere ammessi all'esame, indipendentemente dall'esito conseguito.

2. Le prove INVALSI quale incidenza hanno sull'esame di licenza?

L'esito delle prove INVALSI, qualunque esso sia (negativo o positivo), non incide sul voto finale d'esame, in quanto rappresenta per l'alunno un obbligo di partecipazione al fine dell'ammissione all'esame.

3. Della partecipazione alle prove INVALSI resta traccia da qualche parte?

Sì. Nella certificazione delle competenze rilasciata ad ogni alunno dopo l'esame di licenza viene riportata, tra l'altro, l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale INVALSI, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione (italiano, matematica e inglese).

4. Un alunno spedito per lungo tempo può fruire delle deroghe per acquisire la validità dell'anno scolastico ed essere ammesso all'esame?

La deroga relativa ad una lunga assenza dalle lezioni non costituisce di per sé legittimazione ad ottenere la validità dell'anno scolastico. Spetta al consiglio di classe valutare se, in considerazione della prolungata assenza, sussistano comunque sufficienti elementi per la valutazione.

5. L'assenza dalle lezioni del sabato di un alunno ebraico può rientrare nelle deroghe deliberate dal Collegio docenti e applicate dal Consiglio di classe ai fini della validità dell'anno scolastico?

Sì. Una circolare ministeriale (n. 20/2011) ha compreso tra le deroghe dovute:

- la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- l'adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

6. Se un alunno non consegue la validità dell'anno ma risulta valutato positivamente nello scrutinio finale, può essere ammesso ugualmente all'esame?

No. L'alunno per il quale il Consiglio di classe ha deliberato la non validità dell'anno scolastico viene escluso dallo scrutinio finale e non valutato.

7. Per essere ammessi all'esame occorre avere almeno sei decimi in ogni materia oppure basta la media complessiva del sei?

In precedenza occorre conseguire in ogni disciplina e nel comportamento almeno sei decimi per essere ammessi all'esame. Ora, secondo il nuovo decreto legislativo, l'alunno può essere ammesso all'esame anche se ha meno di sei decimi in una o più materie. In tal caso, però, l'ammissione viene deliberata dal consiglio di classe con decisione motivata registrata a verbale.

8. Quale peso ha la valutazione del comportamento nell'ammissione all'esame?

Secondo la normativa precedente, un voto inferiore a sei decimi nel comportamento avrebbe comportato la non ammissione all'esame. Ora con la valutazione del comportamento espressa in forma sintetica non vi sono effetti di alcun genere sull'ammissione all'esame.

9. Per gli alunni privatisti come viene calcolato il voto di idoneità in decimi per l'ammissione all'esame?

Per gli alunni privatisti non può essere previsto alcun voto di ammissione all'esame. Per loro l'ammissione è automatica a condizione che posseggano i requisiti richiesti dell'età:

- Aver compiuto il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e aver conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
- Oppure avere conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

10. Esistono ancora prove nazionali all'esame?

In precedenza vi erano prove nazionali di italiano e matematica predisposte e gestite dall'INVALSI. Il voto conseguito in tali prove concorrevano alla determinazione del voto unico finale.

Ora le prove sono predisposte dalla Commissione d'esame e valutate esclusivamente dalle Sottocommissioni; riguardano tre discipline di studio: prova scritta di lingua italiana (intesa ad accertare la padronanza della lingua), prova scritta di matematica (intesa ad accertare le competenze logico matematiche) e prova scritta di lingua straniera (per accertare le competenze acquisite nella/e lingua/e).

11. Il colloquio finale verte soltanto sulle tre prove scritte?

No. Il colloquio orale è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente ed il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

12. Come si procede alla prova scritta di lingua straniera?

In precedenza la Commissione aveva facoltà di scegliere tre tipologie di prova scritta: 1) soltanto prova della lingua straniera principale; 2) Prove scritte di entrambe le lingue straniere; 3) Prova unica comprendente contenuti di entrambe le lingue.

Il nuovo decreto ha previsto che la prova di lingua straniera – comunque predisposta dalla Commissione – sia articolata in una unica sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

13. Il candidato con DSA dispensato dalle lezioni di lingua straniera, come verrà valutato su tali competenze?

Si possono verificare due situazioni.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.

In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede d'esame sostiene prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.

14. Le prove d'esame come concorrono al voto finale?

Le tre prove scritte e il colloquio orale fanno media tra loro con un voto unico che rappresenta il 50% del voto finale.

Il voto finale d'esame è costituito da questa media delle prove (50%) e dal voto di ammissione-idoneità (50%).

15. Nel voto finale d'esame è ancora prevista la lode?

Per gli alunni che conseguono un voto finale pari a 10 decimi la Commissione, con decisione assunta all'unanimità, può deliberare l'attribuzione della lode, tenendo conto anche del percorso scolastico dell'alunno nel triennio di scuola secondaria di I grado.

I PROTAGONISTI DEL NUOVO ESAME DI LICENZA

Alunni con disabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. • Svolgono prove differenziate di valore equivalente ai fini del superamento dell'esame, predisposte dalla Sottocommissione sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione. • Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo, valido comunque per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. • Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
Alunni con DSA	<ul style="list-style-type: none"> • Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate, per il cui svolgimento il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. • Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. • Nelle prove possono avvalersi di misure dispensative e di strumenti compensativi. • Per le prove d'esame possono disporre di tempi più lunghi di quelli ordinari su decisione della Commissione. • Potranno utilizzare apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno. • Se la certificazione prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, gli alunni con DSA sostituiscono la prova scritta di lingua straniera con il colloquio orale. • Gli alunni dispensati dalla lingua straniera per gravità di disturbo certificato, in sede di esame sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame. • Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Alunni interni (prima dell'esame)	<ul style="list-style-type: none"> •Partecipano alle prove Invalsi per acquisire il diritto all'ammissione all'esame. •In caso di assenza alle prove INVALSI per gravi motivi documentati sono ammessi alle prove suppletive, previa verifica da parte del Consiglio di classe. •Sono ammessi all'esame se il consiglio di classe accerta per ciascuno di loro la validità dell'anno scolastico. La mancata validità dell'anno scolastico li esclude dall'esame. •Sono ammessi di diritto all'esame se conseguono un voto di almeno sei decimi in ogni disciplina di studio. Possono essere ammessi all'esame anche con talune insufficienze, se il consiglio di classe decide in tal senso con motivazioni a verbale. •Acquisiscono un voto in decimi di idoneità per l'ammissione all'esame.
Alunni privatisti (prima dell'esame)	<ul style="list-style-type: none"> •Presentano domanda per sostenere l'esame presso una scuola statale o paritaria entro il termine fissato dal Miur. •Partecipano alle prove Invalsi presso una scuola statale o paritaria per acquisire il diritto all'ammissione all'esame.
Candidati all'esame (interni e privatisti)	<ul style="list-style-type: none"> •Sostengono le prove scritte per italiano, matematica e inglese, e il colloquio, uniche prove d'esame. •Conseguono il voto finale unico espresso in decimi in base alla media tra il voto di ammissione e la media delle prove d'esame. •Per i candidati privatisti il voto finale dell'esame è calcolato sulla media della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. •La Commissione conferisce loro la lode se il voto finale è pari a dieci decimi e hanno avuto un percorso scolastico positivo
Collegio dei docenti	<p>Definisce motivate deroghe al limite dei tre quarti di frequenza oraria annuale per i casi eccezionali, congruamente documentati, ai fini della validità dell'anno scolastico.</p>

Commissione d'esame	<ul style="list-style-type: none"> • Si costituisce prima dell'esame articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe; è coordinata dal Presidente, dirigente dell'istituzione scolastica. • Predisporre le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. • Consente tempi più lunghi di quelli ordinari nello svolgimento delle prove da parte degli alunni con DSA. • Per gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame. • Delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi • Con deliberazione espressa all'unanimità può attribuire la lode agli alunni che conseguono la votazione di dieci decimi, tenendo delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e degli esiti delle prove d'esame.
Collaboratore vicario del dirigente	Svolge funzione di Presidente della Commissione d'esame, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di questi in altra istituzione scolastica.
Consiglio di classe	<ul style="list-style-type: none"> • A favore di alunni con disabilità o con DSA può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove Invalsi, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova stessa. • Valuta i gravi motivi documentati che impediscono la presenza degli alunni alle prove INVALSI per consentirne la partecipazione a prove suppletive. • Ai fini della validità dell'anno scolastico applica le deroghe al limite del monte ore di presenza a scuola dell'alunno, purché la frequenza effettuata consenta sufficienti elementi per procedere alla valutazione. • Può deliberare l'ammissione all'esame di alunni con insufficienze con decisione motivata e registrata a verbale. • Decide per ogni alunno ammesso all'esame il voto unico di idoneità in decimi sulla base dei voti acquisiti nelle varie discipline, della valutazione del comportamento e del percorso scolastico del triennio.
Coordinatore attività nella scuola paritaria	Svolge le funzioni di Presidente della Commissione d'esame.
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> • Fissa il calendario delle prove d'esame della sua scuola • Presiede la Commissione d'esame della propria scuola
Docenti di classe	Compongono la sottocommissione preposta all'esame degli alunni della classe
Invalsi	Predisporre e gestisce entro aprile le rilevazioni degli apprendimenti relativi alle discipline di italiano, matematica e inglese finalizzate all'ammissione degli alunni all'esame.

Ministero Istruzione, Università e Ricerca	<ul style="list-style-type: none"> •Definisce con decreto le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove d'esame. •Definisce con decreto i modelli nazionali per la certificazione delle competenze.
Sottocommissioni d'esame	<ul style="list-style-type: none"> •Predispongono prove differenziate in base alle potenzialità e ai livelli di apprendimento dell'alunno disabile individuati dal PEI. •Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. •Propongono alla Commissione la valutazione finale di ogni alunno.



DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

(GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23)

Vigente al: 31-5-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera i);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 20;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti non formali e formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998 n. 286, ed in particolare l'articolo 45;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 23 febbraio 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Capo I Principi generali

Art. 1

Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Capo II

Valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nel
primo ciclo di istruzione

Art. 2

Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4

Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria

1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.

2. Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Art. 7

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 8

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

2. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curriculum, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.

7. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso

scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

10. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

Art. 9

Certificazione delle competenze nel primo ciclo

1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;

c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;

f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10

Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunna e dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

4. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale

ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti titolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti titolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

10. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

11. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

14. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.

15. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Capo III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12

Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107.

3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.

5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

Art. 13

Ammissione dei candidati interni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

d) votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 14

Ammissione dei candidati esterni

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

3. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dall'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati di cui all'articolo 16, comma 4. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi.

Art. 15

Attribuzione del credito scolastico

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la

fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 16

Commissione e sede di esame

1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati.

2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, comma 3, e secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.

4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. I commissari e il presidente sono nominati dall'Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

5. Presso l'Ufficio scolastico regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici, nonché docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente.

6. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Art. 17

Prove di esame

1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindicimaggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.

2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica.

da parte del candidato.

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.

8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 18

Esiti dell'esame

1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.

2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati

sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.

3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.

4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.

7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 19

Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.

Art. 20

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del

candidato con disabilità.

5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.

10. La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

13. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Art. 21

Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la

durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 22

Valutazione di alunne, alunni, studentesse e studenti in ospedale

1. Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4.

3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Art. 23

Istruzione parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle località ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della

particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI; le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l'INVALSI.

3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua è accertata anche nell'ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.

Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Art. 25

Scuole italiane all'estero

1. Per le alunne e gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 19.

2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

Art. 26

Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

2. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017, all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole «del presente regolamento» sono soppresse le seguenti:

«ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo». Con effetto a partire dal 1° settembre 2018, l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è sostituito dal seguente: «Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.».

3. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 sono disposte le seguenti abrogazioni:

- a) articoli 146, comma 2, 179, comma 2, e 185, commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) articolo 8, commi 1, 2 e 4, e articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;
- c) articolo 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- d) articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

4. Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 sono disposte le seguenti abrogazioni:

- a) articoli 1, 2, commi da 1 a 7, 3, 4, commi da 1 a 9 e 11 e 12, nonché articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
- b) articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, comma 1, 10, comma 1, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122, nonché l'articolo 2, comma 2, e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 cessano di avere efficacia con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione.

6. Con effetto a partire dal 1° settembre 2017 cessano di avere efficacia:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 8, comma 1, articolo 9, commi 2, 3 e 4, articolo 14, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

- a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8;
- b) gli articoli 6, 8, commi da 3 a 6, articolo 9, commi 5 e 6, articolo 10, comma 2, articolo 11, articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122.

Art. 27

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8, sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 6, comma 3, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 12, comma 5, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1, pari a euro 1.064.000 per l'anno 2017, a euro 3.545.000 per l'anno 2018 e a euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
 Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
 Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

REGIME TRANSITORIO

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019:

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E NEL IV ANNO:

Somma dei crediti conseguiti per il III e il IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2019/2020:

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO:

Nuovo credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

LETTORE esperto



Una nuova collana che propone un percorso didattico incentrato sulla **competenza linguistica**, così come viene definita nell'ambito delle rilevazioni nazionali (Invalsi) e internazionali (Ocse-Pisa), e allo stesso tempo sviluppa il piacere della lettura offrendo **una selezionata scelta di titoli**: romanzi tra i più belli e interessanti della narrativa recente e capolavori di grandi autori classici.

L'apparato didattico della collana propone:

- **Competenza lettura:** il testo è corredato da attività, costruite sul modello Invalsi, per abituare il lettore a comprendere, interpretare e valutare ciò che legge;
- **Attività Invalsi:** in ogni volume più prove per lo sviluppo e la verifica di tutte le competenze linguistiche che vengono valutate nelle Prove nazionali: di lettura, testuali, grammaticali e lessicali;
- **Lettura attiva e scrittura creativa:** la *Chiave di lettura*, all'inizio di ogni capitolo, motiva lo studente a una lettura attiva; alla fine di ogni capitolo *A te la parola* indirizza il lettore alla riflessione anche attraverso momenti di produzione creativa.

In un'ottica di **didattica inclusiva**, il testo dei volumi della collana *Lettore esperto* è ad **alta leggibilità**, cioè con caratteri tipografici creati appositamente per chi ha difficoltà di lettura (Bisogni Educativi Speciali), ed è arricchito da **file audio** dei passi che sono oggetto delle prove di tipo Invalsi.

CLASSE 1ª

Giuseppe Festa, *Il passaggio dell'orso*, pp. 224
 Silvana Gandolfi, *Il club degli amici immaginari*, pp. 208
 Daniela Lenzi, *Medioevo andata e ritorno*, pp. 224
 Andrea Molesini, *L'avventura di Ulisse*, pp. 192
 Luca Soverini, *La ragazza che divenne pesce*, pp. 192



Disponibile anche in versione Mebook

CLASSE 2ª

Niccolò Ammaniti, *Io non ho paura*, pp. 240
 Giovanni Boccaccio, *Decamerone*, pp. 192
 Ian McEwan, *L'inventore di sogni*, pp. 128

CLASSE 3ª

Italo Calvino, *Marcovaldo*, pp. 192
 Anna Frank, *Diario*, pp. 336
 Francesca D'Adamo, *Storia di Iqbal*, pp. 176

TUTTOSCUOLA

LE GUIDE DI TUTTOSCUOLA

Direttore responsabile

Giovanni Vinciguerra

Comitato Scientifico

Giorgio Allulli – Dario Antiseri

Antonio Augenti – Sebastiano Bagnara

Giuseppe Costa – Gaetano Domenici

Paola Gallegati – Silvano Tagliagambe

Coordinatore Comitato Scientifico

Alfonso Rubinacci

Redazione

Maurizio Amoroso

Sergio Govi

Orazio Niceforo

Copyright: Editoriale Tuttoscuola S.r.l.

Via della Scrofa, 39 - 00186 Roma

Tel. 06 68307851 - Fax 06 68802728

www.tuttoscuola.com

redazione@tuttoscuola.com

**Vietata la riproduzione anche parziale di testi
e tabelle senza la preventiva autorizzazione
dell'Editore.**

Come cambia l'esame di licenza media

A cura di Sergio Govi

Maggio 2017